Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico venatorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto l'art. 4 della predetta legge, il quale prevede la istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un comitato tecnico venatorio nazionale, cui sono conferiti compiti di studi e ricerche nelle materie elencate nello stesso articolo;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1978, con il quale è stato costituito il predetto comitato tecnico venatorio nazionale;

Vista la lettera n. 12445 in data 14 maggio 1979 dell'Ente produttori selvaggina, con la quale si chiede la sostituzione del proprio rappresentante dott. Pietro Chilanti, con l'ing. Sergio Tesei;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

L'ing. Sergio Tesei viene nominato membro del comitato tecnico venatorio nazionale, quale rappresentante dell'Ente produttori selvaggina, in sostituzione del dottor Pietro Chilanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 4

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Nomina del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che l'ing. Rodolfo Moro, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili (S.G.E.A.) di Milano, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enzo Trosti è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Società generale esercizi automobili (S.G.E.A.) di Milano in sostituzione dell'ing. Rodolfo Moro, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4988)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1980.

Determinazione dello schema tipo del prospetto concernente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa che i comuni e le province sono obbligati a trasmettere, per il tramite dei propri tesorieri, alle rispettive regioni, nonchè alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 29 della medesima legge n. 468 concernente gli adempimenti dei tesorieri in ordine alla trasmissione alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio dei prospetti concernenti le province ed i comuni;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, il quale stabilisce che le disposizioni attinenti al bilancio di cassa avranno applicazione per i comuni e le province con l'anno finanziario 1981;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo dei predetti prospetti riguardanti i comuni e le province;

Decreta:

E' approvato l'unito prospetto concernente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa che i comuni e le province sono obbligati a trasmettere, per il tramite dei propri tesorieri, alle rispettive regioni, nonché alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

PROSPETTO N. 3

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (in milioni di lire)

Denominazione del comune e della provincia *Anno . . A tutto il . . . trimestre*

ENTRATE	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)	SPESE	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
				OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE			
Entrate tributarie:				Personale			
di cui: imposte dirette . . .				Acquisto di beni e servizi:			
Vendita di beni e prestazione di servizi:				di cui:			
di cui:				da enti del settore statale .			
ad enti del settore statale .				da altri enti del settore pubblico allargato			
ad altri enti del settore pubblico allargato .				Trasferimenti correnti:			
Redditi e proventi patrimoniali:				di cui:			
di cui:				allo Stato			
da enti del settore statale .				ad altri enti del settore statale			
da altri enti del settore pubblico allargato .				alle regioni			
Trasferimenti correnti:				ai comuni e province . . .			
di cui:				alle aziende pubbliche di servizi			
dallo Stato . .				ad altri enti del settore pubblico allargato . . .			
dagli altri enti del settore statale				alle imprese			
dalle regioni .				Interessi passivi:			
dai comuni e province .				di cui:			
dagli altri enti del settore pubblico allargato				ad enti del settore statale .			
da imprese				ad altri enti del settore pubblico allargato . . .			
Altre entrate correnti . . .				Altre spese correnti			
Totale entrate correnti . . .				Totale spese correnti . . .			

OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE

ENTRATE	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate	
Riscossioni di crediti e di anticipazioni:			
di cui:			
da enti del settore statale .			
da aziende pubbliche di servizi			
da altri enti del settore pubblico allargato . .			
per prelievi da depositi bancari .			
per prelievi dalla Tesoreria statale .			
Trasferimenti di capitali:			
di cui:			
dallo Stato			
da altri enti del settore statale			
dalle regioni .			
da comuni e province .			
da altri enti del settore pubblico allargato . .			
da imprese			
Altre entrate in conto capitale .			
Totale entrate in conto capitale			

SPESE	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui)		Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	Iniziali	Aggiornate	
Investimenti diretti (in OO.PP. ed attrezzature)			
Trasferimenti di capitali:			
di cui:			
allo Stato			
ad altri enti del settore statale			
alle regioni			
ai comuni e province . . .			
alle aziende pubbliche di servizi			
ad altri enti del settore pubblico allargato . . .			
alle imprese			
Partecipazioni azionarie e conferimenti			
Concessioni di crediti e di anticipazioni:			
di cui:			
ad enti del settore statale .			
ad aziende pubbliche di servizi			
ad altri enti del settore pubblico allargato . . .			
per formazione di depositi bancari			
per versamenti presso la tesoreria statale			
Altre spese in conto capitale .			
Totale spese in conto capitale .			

ALTRE OPERAZIONI

ENTRATE	Iniziali	Aggiornate	Riscossioni	SPESE	Iniziali	Aggiornate	Pagamenti
Accensioni di prestiti				Accensioni di prestiti			
Partite di giro				Partite di giro			

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

	Previsioni annuali di cassa		Risultati a tutto il trimestre
	Iniziali	**Aggiornate**	
1. Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno: di cui: a destinazione vincolata			
2. Fondi presso la tesoreria statale all'inizio dell'anno			
3. Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno			
4. Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre			
5. Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre			
6. Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (3+4—5)			
7. Fondi presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento: di cui: a destinazione vincolata			
8. Fondi presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento . .			

(4865)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata, è prolungata al 14 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4933)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salan, con sede in Narni Scalo (Terni);

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4942)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979, 4 maggio 1979, 30 giugno 1979 e 4 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4948)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979, 23 novembre 1979, 24 novembre 1979 e 26 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4946)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salan, con sede in Narni Scalo (Terni);

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1979 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 gennaio 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salan di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4943)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979, 30 gennaio 1980 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 14 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4934)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam - Confezioni S.r.l., in Fermignano, stabilimento in Calcinelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigam - Confezioni S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 maggio 1979 al 3 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam - Confezioni S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro), è prolungata al 3 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 22 giugno 1979, 18 ottobre 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5041)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 2 agosto 1979, 3 agosto 1979, 27 settembre 1979 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5036)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 4 dicembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 2 agosto 1979 e 3 gennaio 1980 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imballaggi plastici di Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 6 aprile 1979, 9 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5037)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vulsinea, in Grotte di Castro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vulsinea di Grotte di Castro (Viterbo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vulsinea di Grotte di Castro (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1979 all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979, 23 novembre 1979, 24 novembre 1979, 26 novembre 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer-Tecnologia, prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4947)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979, 4 maggio 1979, 30 giugno 1979, 4 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4949)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia di Roma S.p.a., unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima, Napoli, Pescara, Campi Bisenzio, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Roma, Bari, Perugia, Ancona, Napoli, Pescara e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia di Roma S.p.a., unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 3 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., in Argenta, stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1978 al 1° giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, in Nogara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4944)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia di Roma S.p.a., unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima, Napoli, Pescara, Campi Bisenzio, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979 e 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Roma, Bari, Perugia, Ancona, Napoli, Pescara e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (IN.VIM) divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma, unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4941)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, in Nogara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979 e 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4945)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., in Argenta, stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 1° giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi, è prolungata al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., in Argenta, stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1980 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento Cer-Com di Porto Garibaldi, è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It., in Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 19 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It., in Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979 e 15 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 19 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4939)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1101/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1102/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 1103/80 della commissione, del 5 maggio 1980, relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti di iuta originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 1104/80 della commissione, del 5 maggio 1980, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne i termini di pagamento per il burro e il latte scremato in polvere acquistati dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1105/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1106/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1107/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1108/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1109/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1110/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1111/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1066/80 della commissione, del 30 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 113 del 1° maggio 1980.

Pubblicati nel n. L 115 *del* 6 *maggio* 1980.

(107/C)

Regolamento (CEE) n. 1112/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1113/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1114/80 della commissione, del 6 maggio 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 2872/79, che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979-80, per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle domande d'approvazione di contratti di distillazione.

Regolamento (CEE) n. 1115/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 43 (codice 0420), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1116/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 43 (codice 0430), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1117/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle etichette, filati di ciniglia, tulli e ricami, della categoria di prodotti n. 62 (codice 0620), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1118/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia della categoria di prodotti n. 63 (codice 0630), originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1119/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 65 (codice 0650), originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1120/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1121/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, esclusi gli indumenti e gli accessori di abbligliamento, della categoria di prodotti n. 96 (codice 0960), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1122/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, della categoria di prodotti n. 106 (codice 1060), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1123/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1124/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1125/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1126/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1127/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1128/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1129/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1130/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1131/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1132/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1133/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1134/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1135/80 del Consiglio, del 6 maggio 1980, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera svedese.

Regolamento (CEE) n. 1136/80 del Consiglio, del 6 maggio 1980, che reca sospensione temporanea e totale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni tipi di memorie elettroniche della sottovoce ex 85.21 D II e che abroga il regolamento (CEE) n. 2841/79.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1111/80 della commissione, del 5 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 115 del 6 maggio 1980.

Pubblicati nel n. L 116 *del* 7 *maggio* 1980.

(108/C)

Regolamento (CEE) n. 1137/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1138/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1139/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1140/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1141/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1142/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti n. 110 (codice 1100), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1143/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta della categoria di prodotti n. 136 (codice 1360), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1144/80 della commissione, del 6 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi di abaca o di canapa, della categoria di prodotti n. 145 (codice 1450), originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1145/80 della commissione, del 6 maggio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di pigiami a maglia per uomo e per ragazzo, originari della Malaysia.

Regolamento (CEE) n. 1146/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/80, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano

Regolamento (CEE) n. 1147/80 della commissone, del 7 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1148/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1021/80 della commissione, del 25 aprile 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero L 108 del 26 aprile 1980.

Pubblicati nel n. L 117 *dell'*8 *maggio* 1980.

(109/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno della Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974.

Il 2 maggio 1980 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 15 per l'entrata in vigore dell'accardo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno della Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974, approvato e reso esecutivo mediante legge 2 maggio 1977, n. 483, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1977.

In conformità dell'art. 15, l'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 1980.

(4997)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nell'elenco delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, alla pagina 22, tra il contingente assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione economica, sotto la classe degli «Ufficiali», al 5° rigo, il nominativo «*Picciani* dott. Aresio», deve leggersi: «*Piccioni* dott. Aresio».

(4689)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Agrone

Con deliberazione 15 febbraio 1980, n. 1069, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 790/3 del comune catastale di Agrone, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4727)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Canazei

Con deliberazione 21 marzo 1980, n. 2076, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3259/2, 3259/5 e 3259/6 comune catastale di Canazei dal demanio al patrimonio provinciale.

(4728)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Ziano

Con deliberazione 21 marzo 1980, n. 2075, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5335/2 comune catastale di Ziano dal demanio al patrimonio provinciale.

(4729)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore nel ruolo della carriera di concetto.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione 6 maggio 1980, n. 199/*P*, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventitre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 26 febbraio 1979, n. 77/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1979.

(5080)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione 29 aprile 1980, n. 195/*P*, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 26 febbraio 1979, n. 75/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 de 20 marzo 1979.

(5081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

Visto il decreto ministeriale in data 17 luglio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 31 luglio 1979, con il quale è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 27 novembre 1979 e 15 febbraio 1980 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie vacanti nei comuni della classe seconda nell'ordine appresso indicato:

1) Marazzina Felice	punti 75,3180	su 100
2) Nucci Leopoldo	» 75,1580	» 100
3) Pavese Piero	» 72,3950	» 100
4) Gambassi Enrico	» 72,2830	» 100
5) Patriarca Emilio	» 72,1180	» 100
6) Previtera Antonio	» 72,0610	» 100
7) Romagnino Gaetano	» 70,9775	» 100
8) Marcucci Pasquale	» 70,6705	» 100
9) Giacomelli Alvaro	» 68,8800	» 100
10) Zaffanella Aldo	» 68,2065	» 100
11) Zarcone Vincenzo	» 67,6130	» 100
12) Lecis Nicola	» 67,2900	» 100
13) Deyana Luca	» 67,1580	» 100
14) Villani Benedetto	» 66,7000	» 100
15) Matarrese Sebastiano	» 66,4850	» 100
16) Caccavale Antonio	» 66,1830	» 100
17) Capursi Giovanni	» 66,1450	» 100
18) Magoni Beniamino	» 65,2330	» 100
19) Marinelli Gaspero	» 65,1975	» 100
20) Chiarello Gaetano	» 64,5200	» 100
21) Santoro Pasquale	punti 63,4150	su 100
22) Callipo Gaetano	» 63,3330	» 100
23) Bruni Giacinto	» 63,1350	» 100
24) Domina Mariano	» 62,9290	» 100
25) D'Agostino Carmine	» 61,7930	» 100
26) Cavallucci Romolo	» 60,9900	» 100
27) Pacillo Pellegrino	» 60,7125	» 100
28) Giordano Giovanni	» 60,5830	» 100
29) Gambaccini Aldo	» 60,0545	» 100
30) Torella Michele	» 59,7750	» 100
31) Contini Graziano	» 59,5415	» 100
32) Calderone Angelo	» 59,4130	» 100
33) Sclavi Domenico	» 59,1875	» 100
34) Gialletti Sandro	» 59,1250	» 100
35) Campinoti Nelio	» 59,0905	» 100
36) Barban Giuseppe	» 59,0455	» 100
37) Mingolla Aldo	» 58,3710	» 100
38) Velardita Francesco	» 58,2500	» 100
39) Calabrò Nicola	» 57,3000	» 100
40) Mastrogiovanni Carmelo	» 57,2440	» 100
41) Rachele Gregorio	» 56,8125	» 100
42) Caldarella Nicolò	» 55,4380	» 100
43) Frisi Doro	» 55,4165	» 100
44) Lentini Graziano Carlantonio	» 55,4025	» 100
45) Cortazzo Gennaro	» 55,2750	» 100
46) Bruno Carmelo	» 54,9875	» 100
47) Siragusa Ennio	» 54,7115	» 100
48) Miliani Giovanni	» 54,6550	» 100
49) Di Vita Mario Carmelo	» 54,5730	» 100
50) Triarico Ennio	» 53,9100	» 100
51) Barbara Francesco	» 53,7055	» 100
52) Griffini Giovanni	» 53,0150	» 100
53) Coglitore Calogero	» 52,6670	» 100
54) Caputo Angelo	» 52,1590	» 100
55) Aloi Enrico	» 52,1150	» 100
56) Liotti Francesco	» 52,0380	» 100
57) Lo Cascio Domenico	» 51,1365	» 100
58) Albonetti Alberto (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 648)	» 51,0000	» 100
59) Mataluni Vincenzo	» 51,0000	» 100
60) Liotta Calogero	» 50,6773	» 100
61) Faedda Antonio	» 50,6250	» 100
62) Coniglione Sebastiano	» 50,3450	» 100
63) Nardone Luigi	» 49,6500	» 100
64) Carbone Giuseppe	» 49,4130	» 100
65) Bini Palmiro	» 49,1580	» 100
66) Gritti Giuseppe	» 48,8000	» 100
67) Manoli Placido	» 48,6750	» 100
68) Sartori Roberto	» 48,4790	» 100
69) Scrudato Salvatore	» 47,0000	» 100
70) Pedroli Alberto	» 46,8500	» 100
71) Bove Romano	» 46,7435	» 100
72) Tropiano Antonio	» 45,2310	» 100
73) Giugno Domenico	» 44,5900	» 100
74) Slongo Roberto	» 44,2500	» 100
75) Iannaccone Pellegrino	» 43,7500	» 100
76) Montefusco Giuseppe	» 40,7500	» 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(4849)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del conncorso a quindici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, del l'11 febbraio 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto 23 gennaio 1979, n. 15100/MOS con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quindici posti di sostituto, bandito con ordinanza 21 settembre 1977, n. 38130/PN.

(4848)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnago (Verona).

(1777/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di chirurgia vascolare aggregato alla seconda divisione di chirurgia generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di chirurgia vascolare aggregato alla seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1759/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1762-1779/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto capo del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(1764/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1775/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del centro di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(1763/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria presso il dipendente ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(1758/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(1778/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1760/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(1761/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(1793/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente anatomo-istologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-istologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(1767/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(1789/S)

OSPEDALE DI SCAFATI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scafati (Salerno).

(1776/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1980, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1980, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, successive note di variazione ed il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la legge provinciale « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) » sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

La sezione provinciale di Trento della cassa regionale antincendi è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1980, il bilancio della stessa sezione per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa allegati al bilancio della provincia di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e avrà effetto dal 1° gennaio 1980. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4185)

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1980, n. 2.

Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario, istituzione del Dizionario toponomastico trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla sistematica catalogazione del patrimonio medesimo e alla istituzione del relativo inventario. Allo scopo di promuovere lo studio dei toponimi del Trentino, di favorire la conoscenza della loro origine, del significato, della pronuncia e dell'uso, nonchè di offrire ai comuni uno strumento concreto per la corretta denominazione del proprio territorio, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla istituzione del Dizionario toponomastico trentino.

Art. 2.

L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata:

a) beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana;

b) beni aventi relazione con la storia, l'arte e le arti minori o applicate, l'etnografia, la numismatica, l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica, comprese le grandi fortificazioni militari fino alla prima guerra mondiale;

c) fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica;

d) manoscritti di particolare interesse per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico;

e) documenti grafici, fotografie, diapositive, films di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti.

Art. 3.

Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono gli uffici dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

Art. 4.

Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti ai quali affidare l'elaborazione scientifica del materiale inventariale, nonchè di persone ritenute idonee anche riunite in cooperativa, per quanto concerne l'affidamento della ricognizione dei beni d'interesse storico, artistico e popolare.

Alla determinazione della natura di dette collaborazioni e della idoneità delle persone, esperti e istituzioni ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma, provvede la giunta provinciale su proposta della commissione beni culturali, di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Con apposita norma regolamentare saranno individuati i criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni di cui ai commi precedenti.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare premi per tesi di laurea, studi e pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento dei beni di cui all'art. 2 della presente legge, o di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino.

L'ammontare di ciascun premio, stabilito con deliberazione della giunta provinciale in relazione all'importanza dei lavori considerati, non potrà comunque superare la somma di lire 1.500.000.

Art. 5.

I documenti inventariali sono conservati presso l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

Copia di detti documenti è consegnata all'ente, istituto o privato proprietario del bene. Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Tutti gli esemplari dei documenti inventariali dovranno essere sottoscritti dal patrimonio o detentore a qualsiasi titolo del bene, dal rilevatore e da un funzionario dell'assessorato provinciale cui compete la materia.

I documenti inventariali (schede, fotografie, microfilms e quanto altro pertiene all'inventario) potranno essere consultati dal pubblico, per ragioni di studio, previa richiesta scritta e motivata

Copia dei documenti inventariali potrà essere rilasciata ad altri enti, istituti e privati che ne facciano richiesta scritta e motivata previo rimborso delle spese.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono tenuti ad agevolare tutte le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario.

Art. 7.

E' abrogata la legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55.

E' abrogato l'art. 16 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55

Art. 8.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è istituito il Dizionario toponomastico trentino comprendente i toponimi del territorio della provincia di Trento, suddivisi per comuni.

Con le modalità previste nel primo e secondo comma dell'art. 4, la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari e associazioni culturali, nonchè di singoli esperti e di persone ritenute idonee anche runite in cooperativa.

Art. 9.

Il Dizionario toponomastico trentino viene edito a cura dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della toponomastica.

Copia del Dizionario verrà inviata ai comuni e ai comprensori della provincia, nonchè ad enti e associazioni interessate che ne facciano motivata richiesta.

Titolo II

Art. 10.

La composizione della commissione di cui all'art. 15 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, viene sostituita dalla seguente nuova composizione:

a) - *b*) due criteri d'arte o esperti in storia dell'arte fra i quali verrà eletto, dai membri della commissione, il presidente;

c) *d*) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali provinciali degli artisti maggiormente rappresentative;

e) il direttore del museo provinciale d'arte.

Art. 11.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, viene sostituito dal seguente nuovo comma:

« Il presidente della commissione in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da altro membro della commissione a ciò designato ».

Titolo III

Art. 12.

Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 25.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 13.

Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 14.

Alla copertura dell'onere di L. 75.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alle voci indicate per le « attività culturali » nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

Al complessivo onere valutato in L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della resente legge per il periodo degli anni 1980-81, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « formazione », programma « cultura », area di intervento « patrimonio storico, artistico e popolare » del bilancio pluriennale di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 75.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 935 - categ. II. — Spese per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, per l'istituzione del relativo inventario, comprese quelle per le collaborazioni ed i premi . . . . L. 25.000.000

Cap. 945 - categ. II. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del Dizionario toponomastico trentino . . . . L. 50.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . . L. 75.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1979-81 di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9, le somme di cui al precedente art. 14 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 14 febbraio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 febbraio 1980, n. 3.

Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, e modificati come legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, e da ultimo con legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, è aggiunto il quadro P 4 - Ruolo tecnico del servizio antincendi, costituente l'allegato *A* della presente legge.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 2, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto:

« 13) Servizio antincendio ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 52 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, dopo le parole « gli analisti preparatori di seconda classe » sono inserite le seguenti nuove parole: « e gli istruttori tecnici del ruolo tecnico del servizio antincendi ».

Art. 4.

Dopo l'art. 56 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 56-*bis* - *Requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi.* — Per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

1) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

2) statura non inferiore ai metri 1,65;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la piena ed incondizionata idoneità fisica, all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, un collegio di tre medici, nominato con deliberazione della giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

A parità di merito e di requisiti i capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e vigili in servizio continuativo presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco o presso i corpi permanenti di Trento e di Bolzano o regolarmente facenti parte da almeno cinque anni di un corpo dei vigili del fuoco volontari, hanno la preferenza ai fini della nomina nella carriera di concetto. »

Art. 5.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo:

« *Ruolo tecnico del servizio antincendi*: diploma di laurea in ingegneria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale ».

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, ove sono previsti i titoli di studio per l'ammissione alla carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione sono aggiunte le parole: « psicologia o altra laurea con specializzazione in psicologia ».

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo:

« *Ruolo tecnico del servizio antincendi*: diploma di geometra o di perito industriale ».

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, ai titoli di studio previsti per l'ammissione alla carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti e aggiunto e diploma di « perito industriale ad indirizzo costruzioni aeronautiche ».

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 59 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « e di istruttore tecnico del ruolo tecnico del servizio antincendi ».

Art. 7.

All'art. 60-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art 22 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è aggiunto il seguente punto:

« *f*) i dipendenti appartenenti alle carriere direttiva e di concetto ed i vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi nell'esercizio delle proprie funzioni ».

Art. 8.

Dopo l'art. 60-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, numero 8, istituito con l'art. 22 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 60-*ter* - *Requisiti particolari per la nomina a vigile del corpo permanente dei vigili del fuoco.* — La nomina a vigile, quarto livello funzionale, del corpo permanente dei vigili del fuoco, avviene mediante concorso pubblico per esami.

Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali previsti dal precedente art. 56, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) licenza della scuola d'obbligo;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai ventisette;

c) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ai metri 1,80;

d) aver prestato servizio presso un corpo dei vigili del fuoco volontari o presso un gruppo aziendale per almeno un anno e utilmente frequentato un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco volontari presso un corpo permanente, oppure aver prestato o prestare servizio militare di leva presso un corpo permanente;

e) conoscenza o esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati;

f) idoneità psico-fisica da accertarsi prima della prova scritta da un collegio di tre medici nominato con deliberazione della giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo ».

Art. 9

Il secondo comma dell'art. 73-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 24 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, è sostituito con il seguente comma:

« Il personale di cui al comma precedente è assunto con contratto a termine annualmente rinnovabile ed allo stesso si applicano per lo stato giuridico ed il trattamento economico il contratto collettivo di lavoro nazionale per i piloti di elicotteri nonché il contratto integrativo aziendale Elitos. Nel contratto di assunzione sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, nonché le parti del contratto di lavoro riferite allo stato giuridico ed al trattamento economico e le norme particolari e specifiche relative all'impiego presso l'amministrazione provinciale ».

Art. 10

Il personale addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi, nonché quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, trasferito alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è inquadrato nel ruolo amministrativo e nel ruolo tecnico del servizio antincendi, istituito con la presente legge, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e con decorrenza dalla data indicata nel relativo decreto di trasferimento.

Art. 11

Il personale già appartenente alle carriere direttiva e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi e alla carriera esecutiva del ruolo amministrativo è inquadrato nei ruoli, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato *B* della presente legge con il riconoscimento nella qualifica di inquadramento dell'anzianità maturata nella preesistente qualifica di provenienza indicata nella medesima tabella.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 33, 34, 44 e 50 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora il trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

Per quanto non disposto dalla presente legge, nei confronti del personale di cui al presente articolo trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale provinciale.

Agli effetti dell'inquadramento, al personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dall'ente di provenienza.

Art. 12

Il personale già appartenente alla carriera ausiliaria del ruolo amministrativo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni di istruttore ginnico-sportivo, verrà inquadrato nella qualifica di istruttore tecnico della carriera esecutiva del ruolo tecnico del servizio antincendi, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse e subordinatamente al possesso del titolo di studio richiesto.

L'anzianità di servizio di ruolo prestato con le mansioni proprie di istruttore ginnico-sportivo sarà riconosciuta per intero agli effetti della progressione in carriera.

Qualora il trattamento economico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà valutata ai fini dell'attribuzione di scatti convenzionali di importo pari o immediatamente superiore alla differenza stessa.

Art. 13

I capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e i vigili appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco vengono inquadrati nei livelli funzionali-retributivi del ruolo tecnico del servizio antincendi, conservando il livello funzionale di provenienza.

Nei confronti dei vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi inquadrati nei livelli funzionali di cui al quadro P4 dell'allegato *A* della presente legge, trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Al personale di cui al comma precedente compete l'indennità integrativa speciale, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario nelle misure previste per il personale provinciale.

Al personale di cui al primo comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello derivante dal trattamento economico complessivo in godimento per stipendio, classi, aumenti biennali e indennità regionale diminuito di una somma pari alla differenza fra l'indennità integrativa provinciale e quella regionale.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Art. 14

Le disposizioni previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia di indennità di rischio, di indennità oraria di servizio notturno e di compenso per servizio di turno prestato nelle giornate festive, nonché in ordine al limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabili nel corso dell'anno, si applicano anche nei confronti del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo tecnico del servizio antincendi.

Art. 15

La giunta provinciale, su proposta del comandante, determina il contingente di personale addetto al corpo permanente dei vigili del fuoco che svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che ne assicurino la presenza diurna per almeno cinque giorni in ciascuna settimana.

In relazione alle particolari esigenze di servizio, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabile nel corso dell'anno in favore del personale di cui al comma precedente, viene determinato in 480 ore.

Art. 16.

Il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco che presta sevizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, partecipa gratuitamente alla mensa del corpo.

Art. 17

Agli operatori subacquei è corrisposta una indennità di rischio nella misura e con le modalità previste dalla tabella *C* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati autorizzati dalla giunta provinciale all'impiego di apparecchiature di immersione.

Art. 18

Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito un nucleo elicotteri al quale potrà essere assegnato anche altro personale provinciale nonché personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 73-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, istituito con l'art. 24 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, e successive modificazioni.

L'elicottero sarà impiegato per l'espletamento dei servizi di emergenza, di soccorso e di istituto della provincia e per ogni altro impiego di natura pubblica o privata cui lo stesso sia abilitato ad intervenire in sostituzione di altri mezzi ordinari non adeguati a fronteggiare le esigenze del caso specifico. Nei servizi di natura privata l'elicottero può essere impiegato a pagamento.

Con apposite norme regolamentari saranno disciplinate l'organizzazione del nucleo e le modalità di impiego dell'elicottero.

Art. 19.

Al personale in possesso del brevetto di pilota di elicottero, assegnato a svolgere attività di volo, compete l'indennità mensile di pilotaggio nella misura corrispondente all'indennità integrativa di volo prevista nel contratto integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge.

Al personale in possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore compete un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella stabilita nel precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dalla data di messa a disposizione alla provincia autonoma di Trento del personale previsto dal presente articolo.

Art. 20.

Al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento non vengono corrisposte le indennità temporanee previste dall'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni.

Art. 21.

I dipendenti appartenenti alle carriere direttiva e di concetto ed i vigili del fuoco del ruolo tecnico del servizio antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale di cui al comma precedente potrà essere riammesso in servizio in altri posti di ruolo fino al compimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del 65° anno di età, purché all'atto della cessazione dal servizio ne faccia domanda.

Il dipendente riammesso è collocato in una qualifica nelle cui mansioni sia utilizzabile, conservando il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, ad esclusione degli assegni o indennità concessi in relazione alla particolare rischiosità del servizio antincendi.

Art. 22.

Salvo quanto disciplinato dalla presente legge e fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi provinciali, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e nei termini previsti dalla medesima legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni.

Art. 23.

Il personale comunque assunto e denominato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la provincia autonoma di Trento, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge e che svolga mansioni afferenti la manutenzione dei velivoli in dotazione della medesima provincia, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale, sarà inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti, previo superamento di apposito esame-colloquio.

Il servizio anche discontinuo effettivamente prestato presso l'amministrazione provinciale con le mansioni di cui al precedente comma, sarà riconosciuto per intero, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma, dovranno essere prodotte alla giunta provinciale da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame-colloquio.

La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'art. 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame-colloquio saranno stabiliti con apposite norme regolamentari.

Art. 24.

Il personale insegnante delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla medesima data abbia prestato servizio con incarico annuale a norma dell'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, per almeno due anni, anche non consecutivi, o che completi i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1979-80, con l'orario settimanale di insegnamento previsto dall'art. 8 della medesima legge, verrà inquadrato, a domanda, previo superamento di un esame teorico-pratico nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale.

Il servizio effettivamente prestato anteriormente alla nomina in ruolo con incarico annuale di insegnamento a norma degli articoli 11 e 12, ultimo comma, della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, è riconosciuto per intero, in proporzione alle ore di incarico svolte rapportate all'orario di servizio previsto in 40 ore settimanali, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, con decorrenza dalla data di nomina in ruolo.

Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma dovranno essere prodotte alla giunta provinciale, da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame-colloquio.

La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'art. 64, primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame-colloquio saranno stabilite con apposite norme regolamentari.

Art. 25.

Al personale inquadrato nei ruoli della provincia autonoma di Trento a norma degli articoli 11, 12 e 23 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

Art. 26.

Nel ruolo amministrativo - quadro *A* 2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 50 a 55 i posti di direttore di sezione consigliere e da 235 a 238 i posti di coadiutore principale e quelli di coadiutore. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *A* 2 è aumentato da 719 a 730.

Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici - quadro *C* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 26 a 30 i posti di direttore di sezione - ingegnere di sezione/consigliere - ingegnere, da 16 a 17 i posti di geometra capo/perito capo e da 72 a 74 i posti di geometra principale/perito principale e quelli di geometra/perito. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *C* è aumentato da 247 a 256.

Nel ruolo tecnico dell'agricoltura - quadro *E* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 3 a 4 i posti di segretario capo e da 12 a 15 i posti di segretario principale e quelli di segretario. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *E* è aumentato da 27 a 34.

Nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale - quadro *G* 9 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 18 a 24 i posti della carriera di concetto e da 15 a 21 i posti della carriera esecutiva. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *G* 9 è aumentato da 39 a 51.

Nel ruolo tecnico delle foreste - quadro *H* dall'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di direttore di sezione - ispettore - superiore/consigliere - ispettore sono aumentati da 23 a 26. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *H* è aumentato da 62 a 65.

Nel ruolo tecnico dei trasporti - quadro *I* dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentati da 2 a 3 i posti di geometra principale, perito principale e quelli di geometra/perito. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *I* è aumentato da 12 a 14.

Nel ruolo dei cantonieri - quadro *O* 6 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di cantoniere di I/II classe sono aumentati da 162 a 167. Conseguentemente il totale dei posti di ruolo del medesimo quadro *O* 6 è aumentato da 282 a 287.

Art. 27.

Alla copertura del maggiore onere di L. 1.125.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «servizi antincendi» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82» e successive note di variazioni.

Alla copertura del maggiore onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 24 e 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Alla copertura del maggiore onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

All'onere valutato nell'importo di L. 1.508.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture civili» programma «territorio ed ambiente» area di attività «servizi antincendi» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82» e successive note di variazioni.

All'onere valutato nell'importo di L. 160.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 24 e 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione» programma «amministrazione generale» area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo di una quota delle disponibilità derivanti

dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione» programma «amministrazione generale» area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 febbraio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 18 febbraio 1980, n. **4**.

Modifiche alla legge provinciale approvata nella seduta dell'8 gennaio 1980, concernente « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario, istituzione del Dizionario toponomastico trentino ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 19 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale approvata nella seduta dell'8 gennaio 1980, concernente «Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario, istituzione del Dizionario toponomastico trentino», sono apportate le seguenti modifiche:

art. 12: nel primo comma, l'importo di L. « 25.000.000 » è sostituito con l'importo di L. «150.000.000 » e le parole «esercizio finanziario 1979» sono sostituite con le parole «esercizio finanziario 1980»;

art. 13: nel primo comma, l'importo di L. «50.000.000» è sostituito con l'importo di L. «100.000.000» e le parole «esercizio finanziario 1979» sono sostituite con le parole «esercizio finanziario 1980»;

art. 14: è sostituito dal seguente:

«Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alle voci indicate per il «patrimonio storico, artistico e popolare» nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Al complessivo onere valutato in L. 550.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1981-82, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «formazione» programma «cultura» area di intervento «patrimonio storico, artistico e popolare» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.»;

art. 15: è soppresso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 18 febbraio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4186)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801430)